

STATUTO ASS. AMICI DEL MUSEO 01/02/2019

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia,
l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata:

"AMICI DEL MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI SEVERO SINI ".

L'Associazione, la cui durata è illimitata, ha la sede in Villa d'Almè (BG), Via Sereno Mileti Locatelli 16.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità.

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopi dell'Associazione sono in particolare:

- a - promozione e divulgazione dell'offerta culturale del Museo Civico di Scienze Naturali "Severo Sini";
- b - promozione e diffusione della cultura naturalistica;
- c - salvaguardia, custodia e conservazione dei reperti museali;
- d - incremento mediante ricerca, acquisto, donazione e lascito di nuovi reperti naturalistici per il Museo;
- e - esposizione e catalogazione dei reperti museali;

Art. 6 – Attività.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, può organizzare iniziative quali:

- a - tutte quelle idonee alla diffusione della conoscenza del locale Museo Civico di Scienze Naturali, assumendo, in accordo con questo, tutte le iniziative dirette a tale fine e svolgendo in generale ogni attività di interesse istituzionale, anche con la collaborazione di altre associazioni e fondazioni;

- b - potenziamento dell'impegno didattico, di ricerca e di salvaguardia ambientale del territorio di interesse;
- c - stimolazione dell'interessamento degli studiosi, delle persone colte e del pubblico in genere, con conferenze, pubblicazioni specifiche, esposizioni e convegni, per diffondere le conoscenze naturalistiche e ambientali;
- d - incremento della dotazione libraria della biblioteca del Museo, con attrezzature tecniche e didattiche;
- e - attività di raccolta fondi e di contributi per aumentare le dotazioni del Museo;
- f - promozione di donazioni e lasciti al Museo;
- g - organizzazione di viaggi di studio, visite a luoghi di interesse naturalistico ed a Musei italiani ed esteri;
e di qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 7 – Ammissione dei Soci.

- 1 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettano le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 2 - Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni personali o sociali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- 3 - L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, le richieste di adesione avanzate dai minorenni dovranno essere controfirmate da un genitore o da chi esercita la patria potestà.
- 4 - All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- 5 - L'adesione dei minorenni e dei familiari di un socio ordinario comporta il versamento di una quota di adesione ridotta della metà della quota annuale.
- 6 - I soci dell'Associazione possono essere:
 - a - soci fondatori, coloro che hanno operato per la nascita dell'Associazione, dotati di elevato senso civico, condividono valori ed interessi comuni, offrono la disponibilità del proprio tempo libero, risorse ed entusiasmo per le finalità e le funzioni dell'Associazione, la loro adesione ha durata perenne;
 - b - soci ordinari, condividono le finalità dell'Associazione, vi aderiscono mediante il versamento di una quota fissata di anno in anno dall'assemblea dei soci, l'adesione ha durata annuale;
 - c - soci sostenitori, aiutano più attivamente l'Associazione con significativi sostegni economici;
 - d - soci onorari, hanno speciali e riconosciuti meriti in campo umanitario, scientifico, e culturale o che abbiano significativamente contribuito alla causa dell'Associazione con versamenti, donazioni, lasciti e atti di notevole importanza, sono nominati a vita dal Consiglio Direttivo.
- 7 - Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione, espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che dovranno decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
La decisione è inappellabile.
- 8 - Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci.

- 1 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 2 - I soci non assumono responsabilità né obblighi, se non quello di versare le quote associative.
- 3 - Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- 4 - Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.
- 5 - L'Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 6 - Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 – Recesso ed esclusione del socio.

- 1 - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 2 - Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a. morosità;
 - b. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.
- 3 - L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 4 - Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, contemporaneamente si intende sospeso.
- 5 - I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Gli organi sociali.

Gli organi sociali sono:

- 1 - l'assemblea dei soci;
- 2 - il consiglio direttivo;
- 3 - il presidente;
- 4 - il collegio dei revisori dei conti;
- 5 - il collegio dei probiviri;
- 6 - il comitato scientifico;
- 7 - il coordinatore scientifico.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Art. 11 – L'assemblea.

- 1 - L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
- 2 - L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno con:
 - a - avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - b - avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
- 3 - L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 4 - L'assemblea deve essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
- 5 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- 6 - L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
- 7 - L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti questioni:
 - a - elezione del Consiglio Direttivo,
 - b - proposte di iniziative, indicando modalità e supporti organizzativi,
 - c - approvazione del programma e della relazione annuale dell'Associazione, predisposti dal Presidente,
 - d - approvazione del rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo,
 - e - determinazione della quota sociale di adesione annuale,
 - f - ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Collegio dei Probiviri,
- 8 - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti questioni:
 - a - approvazione delle modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{1}{4}$ dei soci e decisione della maggioranza dei presenti,
 - b - trasferimento della sede legale,
 - c - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di $\frac{1}{4}$ dei soci.
- 9 - L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 10 - Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare per delega nessun altro socio; i componenti del Consiglio Direttivo non possono delegare né essere delegati.
- 11 - Tutte le elezioni degli organi sociali devono essere effettuate a scheda segreta, tutti gli eletti durano in carica per tre esercizi sociali e sono sempre rieleggibili, per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa dei partecipanti.
- 12 - Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.
- 13 - Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e richiederne una copia.
- 14 - Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo.

- 1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci, composto da tre a nove membri, comprende anche tre componenti di diritto senza facoltà di voto:
 - a - Assessore alla cultura del Comune di Villa d'Almè,
 - b - Direttore del Museo Civico di Scienze Naturali "Severo Sini",
 - c - Conservatore del Museo Civico di Scienze Naturali "Severo Sini".
- 2 - La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, dal Vice Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
- 3 - Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede, viene redatto un verbale della riunione a cura del Segretario.
- 4 - Il Consiglio Direttivo:
 - a - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b - redige e presenta all'assemblea dei soci il rapporto annuale delle attività dell'Associazione,
 - c - redige e presenta all'assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo,
 - d - propone all'assemblea dei soci la nomina di speciali commissioni con compiti e finalità definite,
 - e - predispose l'ordine del giorno per l'assemblea dei soci,
 - f - delibera la decadenza del consigliere eletto che non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e lo surroga con il primo dei non eletti,
 - g - ammette i nuovi soci,
 - h - esclude i soci, salvo successiva ratifica dell'assemblea.
- 5 - Rendendosi vacanti posti di consigliere, subentrano nell'ordine i soci che hanno riportato voti dall'assemblea dei soci senza riuscire eletti, essi durano in carica sino al termine del mandato degli altri.
- 6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 7 - Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:
 - a - il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo stesso
 - b - il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo,
 - c - il Segretario, anche nella persona del Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo,
 - d - il Tesoriere, anche nella persona del Vice Presidente,
 - e - Consiglieri Delegati anche per un termine inferiore alla durata in carica dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Presidente.

- 1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.
- 2 - Al Presidente sono demandati i rapporti con il Comune, col Direttore del Museo, con il Conservatore e con gli Enti pubblici e privati.
- 3 - La firma sociale spetta al Presidente, nonché disgiuntamente al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati, che, in caso di urgenza, possono anche delegarla al Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 15 – Il Segretario.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'assemblea dei soci, è composto da tre soci effettivi, resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
- 2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
- 3 - Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, quando presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri.

- 1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
- 2 - Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- a - decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o alla sua espulsione;
- b - arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- c - controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
- d - dirimere vertenze o questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 18 – Il Comitato scientifico.

- 1 - Il Comitato scientifico è composto da persone che dimostrino una preparazione scientifica nel campo in cui intendono operare e dichiarino la propria disponibilità a prestare la propria opera sotto la supervisione del Coordinatore scientifico, in sintonia con le disposizioni statutarie e con le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 2 - Il numero dei componenti il Comitato scientifico è in relazione al numero dei settori di ricerca verso i quali l'Associazione intende dirigere i propri sforzi, oltre che al numero delle persone disponibili ad offrire il proprio contributo scientifico.
- 3 - Ogni membro del Comitato scientifico compila e aggiorna l'inventario dei campioni museali di sua competenza; per meglio svolgere il proprio lavoro, nell'ambito di sua pertinenza, può richiedere la collaborazione di altre persone che agiscono sotto la sua guida e responsabilità.
- 4 - I componenti il Comitato scientifico non sono soggetti ad elezione, ma sono accolti su richiesta personalmente presentata al Consiglio Direttivo, che affida e revoca il ruolo ricoperto.

Art. 19 – Il Coordinatore scientifico.

- 1 - Il Coordinatore scientifico sovrintende e promuove l'attuazione dei programmi proposti dal Consiglio Direttivo e coordina l'attività del Comitato scientifico.
- 2 - Il Coordinatore scientifico non è soggetto ad elezione e ricopre la carica su mandato del Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di revocarla.
- 3 - Il coordinatore scientifico ed il Comitato scientifico scriveranno le regole per il funzionamento di questo organo.

Art. 20 – Mezzi finanziari.

- 1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da attrezzature e beni di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva formati da eccedenze di bilancio e da ogni altro bene oggetto di acquisto, elargizione, lascito ed eredità a favore dell'Associazione.
- 2 - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a - quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci;
 - b - eredità, donazioni e legati;
 - c - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - d - contributi dell'Unione Europea e organismi internazionali;
 - e - entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - f - proventi derivanti dalle attività dell'Associazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h - raccolta fondi derivanti da iniziative promozionali e culturali quali Corsi, Conferenze, Feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i - altre entrate compatibili con le finalità di promozione sociale dell'Associazione.

- 3 - Le donazioni di raccolte naturalistiche, pubblicazioni, attrezzature e apparecchiature, come pure gli acquisti di tali beni, entrano a fare parte del patrimonio dell'Associazione, che le affida al Museo, senza perderne la proprietà.
- 4 - L'Associazione può ricevere in consegna anche raccolte o documenti di enti o privati, i quali, senza alienare i beni dati in consegna, intendono semplicemente renderli di pubblico e temporaneo godimento.
- 5 - L'Associazione è tenuta per il tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 21 – Rendiconto economico finanziario.

- 1 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2 - Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e preventivamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali lo corredano di un loro rapporto scritto, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea dei soci e può essere consultato da ogni associato.
- 3 - Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 4 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 5 - È vietato in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione.

- 1 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
- 2 - L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori che devolveranno il patrimonio residuo dalla liquidazione al Museo Civico di Scienze Naturali "Severo Sini" di Villa d'Almè.
- 3 - Le raccolte, le documentazioni e le attrezzature ricevute in affidamento devono ritornare ai legittimi proprietari, a meno che gli stessi vogliano affidare i beni in gestione, con le stesse modalità, al Museo Civico di Scienze Naturali "Severo Sini" di Villa d'Almè.
Il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017

Art. 23 – Controversie.

- 1 - Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
- 2 - L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
- 3 - Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
- 4 - La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Villa d'Almè, 01 febbraio 2019